

(N. 1217)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 20 luglio 1950*

(V. Stampato N. **520-63**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 LUGLIO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge. « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 2.* — È aggiunto il seguente comma:

« Il complesso delle opere da eseguirsi può costituire oggetto di unica concessione che ne fissi le condizioni generali. Le opere e gruppi di opere da eseguirsi, il loro importo ed i relativi prezzi unitari saranno determinati di volta in volta previa approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, a norma delle disposizioni vigenti ».

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

## DECRETO LEGISLATIVO

2 APRILE 1948, N. 688

*Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino.*

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

## Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici potrà assumere impegni:

a) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;

b) per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare da destinare ad alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi bellici;

d) per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni comunali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno annualmente determinati i limiti d'impegno per le singole categorie di opere da eseguire.

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

Il complesso delle opere da eseguirsi può costituire oggetto di unica concessione che ne fissi le condizioni generali. Le opere e gruppi di opere da eseguirsi, il loro importo ed i relativi prezzi unitari saranno determinati di volta in volta previa approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, a norma delle disposizioni vigenti.

## Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

## Art. 4.

I limiti degli impegni da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per la corrispondenza di annualità trentennali in dipendenza della autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo<sup>1</sup> sono determinati come segue:

esercizio 1947-48	. . . . .	L. 137.610.780
» 1948-49	. . . . .	» 275.221.560
» 1949-50	. . . . .	» 275.221.560

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alle iscrizioni dell'esercizio successivo.

## Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*